



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

REGOLAMENTO ENFEA 1° ottobre 2024

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E BENEFICIARI

ART. 3 – FONDO PER L'EROGAZIONE DI ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

ART. 4 – CAPIENZA DEL FONDO

ART. 5 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

A. DESTINATARI

B. CONDIZIONI

C. FONDO BILATERALITÀ PMI- PRESTAZIONI

D. FONDO BILATERALITÀ PMI - SOSTEGNO CONTRATTAZIONE, PROMOZIONE, FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BILATERALE

ART. 6 – ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI

ART. 8 – ANAGRAFE E GESTIONE DATI PERSONALI

ART. 9 – DECORRENZA E DURATA

ART. 10 – PUBBLICAZIONE



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione delle prestazioni deliberate da parte di ENFEA sulla base degli accordi tra Confapi e Cgil, Cisl, Uil del 23/7/2012, 28/12/2012 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E BENEFICIARI

Le prestazioni previste da ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza di entrambe le condizioni generali qui di seguito descritte:

> Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA **da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.**

> Avranno diritto agli interventi i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione e per i quali sia stata versata la contribuzione Enfea da almeno 6 mesi.

Relativamente ai tempi determinati, la durata del rapporto di lavoro di almeno 6 mesi va intesa come riferita a quella del singolo contratto di assunzione e non come risultante dalla proroga, ancorché ripetuta, di contratti di durata inferiore a 6 (sei) mesi.

I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento in F24 e l'omissione della comunicazione dei flussi UNIEMENS, sarà causa di inadempimento che non consentirà di richiedere le prestazioni.

ART.3 – FONDO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Secondo quanto previsto dagli accordi (rif. Art. 1 del presente), è istituito il “**Fondo Bilateralità PMI**” (vengono pertanto soppressi i Fondi specifici previsti dai precedenti Regolamenti)

Il Fondo sarà alimentato dalle quote versate mensilmente dalle aziende nelle misure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle categorie interessate come definito nell'accordo interconfederale d e l 23 luglio 2012 e 28 luglio 2021 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dal Comitato esecutivo di ENFEA, che nel caso di necessità di Bilancio è autorizzato ad intervenire sugli importi delle prestazioni **a garanzia**



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

dell'equilibrio fra entrate e uscite nell'anno di riferimento, in base a quanto previsto dal successivo art. 4, secondo capoverso).

ART. 4 – CAPIENZA DEL FONDO

Il Fondo dovrà destinare almeno l'80% delle risorse all'esclusiva erogazione delle prestazioni per le lavoratrici/lavoratori e per le imprese.

Nell'erogazione delle prestazioni e nello svolgimento delle attività finanziate dal Fondo, in base agli accordi sottoscritti, non si potrà eccedere la capienza del Fondo stesso.

Eventuali, avanzi al 31 dicembre di ogni anno solare, verranno utilizzati per le stesse prestazioni ed attività nell'anno solare successivo.

Eventuali necessità straordinarie che richiedano l'utilizzo di quanto accantonato nel tempo, ferma la coerenza del pareggio di bilancio, saranno definiti con apposito accordo fra le parti costituenti ENFEA e deliberate dall'Assemblea di ENFEA, su proposta del Comitato Esecutivo.

ART.5 – ATTIVITÀ E PRESTAZIONI

Le prestazioni di ENFEA sono-erogate nei modi e termini seguenti:

A. DESTINATARI

Le prestazioni sono destinate:

- a) a tutte le aziende iscritte a ENFEA, che applicano i contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi, in regola con i versamenti previsti.
- b) ai lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a) assunti con contratto di lavoro subordinato.
- c) La prestazione è da intendersi per la singola persona fisica: nel caso di un figlio con entrambi i genitori dipendenti da impresa aderente ad ENFEA, la richiesta di prestazione può essere presentata da uno solo dei due genitori.

B. CONDIZIONI



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

- 1) Aziende: per beneficiare delle prestazioni di ENFEA, le aziende devono applicare integralmente i richiamati CCNL ed essere in regola con i versamenti mensili a tutto il sistema previsto dai CCNL stessi, compresi OPNC ed Enfea Salute fatte salve diverse indicazioni contrattuali.

Le nuove aziende aderenti potranno richiedere le prestazioni dopo aver versato almeno sei (6) mesi di contribuzione.

Non sono consentiti versamenti arretrati per periodi superiori ai sei (6) mesi precedenti alla prima richiesta.

- 2) Lavoratori: come previsto all'art.2 avranno diritto alle prestazioni di ENFEA i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno o a tempo parziale assunti: i) a tempo indeterminato ii) con contratto di apprendistato iii) a tempo determinato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data della richiesta della prestazione e per i quali sia stata versata la contribuzione come previsto al precedente punto 1).

Alle Aziende non in regola con i versamenti e ai rispettivi Lavoratori e Lavoratrici verrà inibita la possibilità di presentare le domande finché non sarà ripristinata la regolarità contributiva.

C. FONDO BILATERALITÀ PMI - Prestazioni

Sono a carico del Fondo le prestazioni di seguito riportate.

1. FORMAZIONE ESTERNA PER I LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO E CONFERMA

Misura del sussidio:

- a) È previsto un contributo annuo complessivo di euro 200,00 (duecento) per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.
- b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l'impresa di € 600 una tantum.



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

Termine ultimo di presentazione della richiesta: **tre mesi** dalla fine della formazione esterna (a) e dalla conferma (b).

2. SOSTEGNO ALLE IMPRESE

AREA SICUREZZA

Contributo per acquisto e formazione sull'utilizzo defibrillatore

- > Contributo per l'acquisto di apparecchio defibrillatore omologato secondo la normativa vigente C.E., F.D.A. La misura del contributo è pari nel massimo a € 700,00 (settecento/00) (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore;
- > Contributo di € 100,00 (cento/00) per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

Con accordo sindacale potranno essere concessi contributi per acquisto ulteriori apparecchi.

Documentazione da produrre:

- fattura di acquisto del defibrillatore completa di certificazione;
- certificazione attestante la formazione teorico/pratica svolta su RCP e defibrillatore;
- dichiarazione di frequenza dei due lavoratori coinvolti nella formazione.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 12 mesi di acquisto del defibrillatore ed entro 3 (tre) mesi dalla data di certificazione della formazione dei due lavoratori.

AREA INNOVAZIONE

Contributo per l'assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale.

Contributo una tantum per l'assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, o successivamente alla trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Misura del contributo: € 1.000,00 (mille/00)

Documentazione da produrre: copia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o lettera di trasformazione con evidenza della esplicita mansione alla transizione digitale.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 3 mesi dall'assunzione.



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

AREA SUPPORTO DIRITTI DIPENDENTI

Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999

In favore delle aziende soggette agli obblighi di cui alla Legge n° 68/1999 (e quindi solo quelle da 15 dipendenti in su) è riconosciuto un contributo per l'assunzione di un soggetto disabile nei seguenti casi:

- assunzione a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi che sia successivamente trasformato a tempo indeterminato: in questo caso il contributo verrà erogato dopo la trasformazione.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) una tantum.

Documentazione da produrre:

- copia lettera di assunzione/trasformazione, con evidenza della disabilità del lavoratore interessato;
- copia prospetto ex legge 68/1999.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 3 (tre) mesi dalla assunzione/trasformazione.

Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità

Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro per la formazione anche al possibile utilizzo di tecnologie per lavoro a distanza, compresi i costi di attivazione, previo accordo, finalizzate al reinserimento al lavoro delle lavoratrici post congedo maternità. La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Documentazione da produrre:

- piano formativo sottoscritto dalla RSU o dalle OO.SS.;
- presentazione di idonea documentazione attestante le spese direttamente sostenute dal datore di lavoro e relazione sugli interventi effettuati riguardanti la lavoratrice interessata al reinserimento.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro 3 (tre) mesi dalla conclusione del percorso formativo.



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

3. SOSTEGNO AL REDDITO AI LAVORATORI/TRICI

AREA ISTRUZIONE

Contributo spese:

Scuola Media Superiore € 150/anno per figlio

Scuola Media Inferiore € 100/anno per figlio

Documentazione da produrre:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda rilasciato dall'istituto di istruzione o documentazione equipollente (ricevuta pagamento retta/mensa scolastica, etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente, il tipo (grado) di scuola e l'anno di iscrizione.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° novembre al 31 dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo fatta la verifica delle domande pervenute nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 secondo capoverso.

Contributo spese Corso di Laurea universitario

La misura del contributo è pari a € 350,00 (trecentocinquanta/00) /anno per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi.

Documentazione da produrre:

- Attestato di iscrizione/frequenza all'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda o documentazione equipollente (ricevuta pagamento MAV etc.) in cui sia riportato il nominativo dello studente e l'anno di iscrizione, unitamente a documentazione attestante il rispetto del piano di studio.

Termini di presentazione della richiesta: dal 1° novembre al 31 dicembre, la prestazione sarà erogata a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo fatta la verifica delle domande pervenute nell'ambito di quanto previsto all'art. 4 secondo capoverso.

Contributo conseguimento Laurea

La misura del contributo è pari a € 500 (cinquecento/00) per figlio e/o lavoratore a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

Documentazione da produrre:

- Certificato di laurea conseguita nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della domanda riportante il voto finale di laurea.

Termine di presentazione della richiesta: entro 3 mesi dal conseguimento della laurea.

AREA FAMIGLIA E NATALITA'

Contributo per utilizzo servizi all'infanzia:

Baby-sitter, a condizione di essere, alla data di presentazione della domanda, datore di lavoro domestico e di avere in corso un regolare rapporto di lavoro, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, con un orario non inferiore a 25 ore settimanali, con una/un collaboratrice/ore per la custodia e l'assistenza al proprio figlio/i in alternativa all'asilo nido/scuola materna.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00)/anno per figlio.

Documentazione da produrre:

- Copia della lettera di assunzione della collaboratrice/collaboratore domestico;
- Attestazione versamento contributi.

Termine di presentazione della richiesta: entro il mese di marzo dell'anno successivo all'assunzione.

Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente

In occasione della nascita del figlio/a/i del/della dipendente viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito.

La misura del contributo è pari ad € 500 (cinquecento/00).

Documentazione da produrre: certificato di nascita o adozione del figlio/a.

Termine di presentazione della richiesta: entro 12 mesi dalla nascita/adozione del figlio/a avvenuta in costanza di rapporto di lavoro.



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

Contributo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92)

Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92 come da relativa autorizzazione Inps. La misura del contributo è pari a € 200,00 (duecento/00)/anno a prescindere dal numero di autorizzazioni..

Documentazione da produrre:

- Copia documento Inps di autorizzazione all'utilizzo dei permessi ex legge 104/92 **rilasciata al lavoratore.**

Termine di presentazione della richiesta: entro l'anno per il quale si richiede il contributo.

Contributo per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave

Contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza domiciliare, per familiare convivente non autosufficiente con handicap grave, riconosciuto dalle competenti strutture sanitarie, in presenza di personale infermieristico o collaboratore domestico con regolare rapporto di lavoro non inferiore a 4 ore giornaliere.

La misura del contributo è pari a € 500,00 (cinquecento/00) anno ed è alternativa e non cumulabile con il contributo erogato per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92).

Documentazione da produrre: attestazione disabilità del familiare convivente, copia del contratto lavoro con il personale di assistenza, autodichiarazione di non percezione di contributi allo stesso titolo.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro l'anno di attivazione del contratto di ***assistenza domiciliare.***

AREA SOSTEGNO AL REDDITO per LAVORATORI/TRICI

Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale:

In presenza nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre) di riconosciuti trattamenti individuali di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge) il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

- € 500,00 (cinquecento/00) per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 200 ore individuali di integrazione salariale
 - € 250 nel caso di rapporto di lavoro part time almeno al 50% la prestazione può essere richiesta per i trattamenti di integrazione salariale corrisposti oltre le 100 ore
 - Nel caso di rapporti part time oltre il 50% e fino al 99% sarà riproporzionata la cifra di € 500 euro all'effettivo orario e così pure le ore necessarie di cassa integrazione per maturare il requisito
- documentazione (autorizzazione INPS e/o decreti autorizzativi) dell'azienda da cui risultino i periodi di intervento di ammortizzatore sociale richiesti e approvati (Cigo, Cigs, Cds, cassa in deroga, e ogni altro strumento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro regolato dalla legge);
 - copia delle buste paga/LUL che riportino il calendario mensile con il dettaglio delle giornate per le quali il lavoratore è stato interessato dall'intervento nel corso dell'anno civile (1° gennaio/31 dicembre);

Termine di presentazione della richiesta: l'erogazione della prestazione avverrà a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a condizione che sia perfezionato il requisito soggettivo previsto dal presente Regolamento.-

Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell'azienda nella misura del 50% (senza integrazione Inps), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00 (quattrocento/00)/mese, per un massimo di 6 mesi.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all'orario contrattuale di riferimento.

Documentazione da produrre:

- Copia LUL/buste paga attestanti il trattamento economico al 50% e le relative giornate di malattia

Termine di presentazione della richiesta: entro tre mesi dalla maturazione dell'ultimo mese di diritto alla prestazione.



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore

La misura del contributo è pari al 25% del costo dell'abbonamento annuo del lavoratore per trasporto pubblico (autobus e/o ferroviario) in corso di validità, con il limite massimo di € 150,00 (centocinquanta/00)/anno, a condizione che l'abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

Documentazione da produrre:

- copia abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico in corso di validità, intestato al lavoratore.
- copia ricevuta pagamento abbonamento annuo mezzi di trasporto pubblico.

Termine di presentazione della richiesta: entro il periodo di validità dell'abbonamento

AREA DIRITTI per LAVORATRICI/LAVORATORI

Contributo sostegno vittime violenza di genere

Contributo di € 700,00 (settecento/00) alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Documentazione da produrre:

- certificazione rilasciata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
- documentazione attestante il periodo di almeno 1 mese di astensione dal lavoro successivo a quanto disposto dai contratti collettivi e dalla legislazione.

Termine ultimo di presentazione della richiesta: entro tre mesi dal rientro della lavoratrice/del lavoratore in azienda



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

D) FONDO BILATERALITÀ PMI- SOSTEGNO CONTRATTAZIONE, PROMOZIONE, FUNZIONAMENTO

Nell'ambito del **FONDO BILATERALITÀ PMI** la quota del 20% delle entrate è destinata alle attività di sostegno, sviluppo e funzionamento degli strumenti bilaterali e della contrattazione settoriale e territoriale.

Il sostegno allo sviluppo delle attività di rappresentanza sindacale sarà così articolato:

1. spese di stampa, distribuzione del contratto e del materiale informativo sui compiti e prestazioni di ENFEA;
2. spese sostenute per informare lavoratori e lavoratrici e imprese delle attività di ENFEA e promozione delle prestazioni

Le risorse saranno destinate in favore delle parti sottoscrittrici i contratti collettivi nazionali UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI sottoscritti con le Federazioni aderenti a CGIL, CISL e UIL e Confapi con la seguente modalità: € 24 a titolo di assistenza contrattuale legata alla firma dei CCNL individuati. L'ammontare della quota sarà determinato, per ogni singola contrattazione nazionale, moltiplicando il suddetto valore per il numero di lavoratori e lavoratrici risultanti iscritti ad ENFEA e ripartita pariteticamente tra le parti firmatarie.

ART. 6– ISTRUTTORIA E CRITERI DI EROGAZIONE DEI SUSSIDI.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRESTAZIONE

Tutte le richieste di prestazione previste dall'Ente a sostegno delle imprese e dei lavoratori, – come individuati ai sensi dell'art. 2 e 5 che precedono - devono essere inoltrate rispettivamente dalle imprese o dai loro consulenti incaricati/autorizzati e dai lavoratori, previa registrazione sul portale ENFEA, presente nella home page del sito istituzionale all'indirizzo www.enfea.it. Effettuata la registrazione, le imprese o i loro consulenti e i lavoratori, accendendo alle rispettive aree riservate e seguendo la procedura online, potranno verificare la propria posizione anagrafica, gestire l'istanza e allegare la documentazione indicata nel presente Regolamento necessaria per ogni specifica prestazione richiesta.

Le domande per l'ottenimento delle prestazioni verranno esaminate da ENFEA di norma entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. L'Ente ne comunica l'esito a mezzo posta elettronica,



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

all'indirizzo dell'azienda e a mezzo sms al numero di telefono del lavoratore o altra forma di comunicazione idonea.

ESITI ISTRUTTORIA DOMANDE DI PRESTAZIONI:

1. **ACCOLTA:** la domanda è stata accolta dall'Ente che provvederà a liquidare il rimborso all'azienda entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo;
2. **IN REVISIONE (NECESSARIA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE):** la domanda deve essere integrata per documentazione mancante o non conforme: l'azienda e/o il lavoratore avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della notifica (e-mail) per integrare la documentazione, secondo le modalità descritte nel Manuale operativo consultabile nella sezione *Documenti* del sito. Trascorso il termine perentorio sopra indicato la domanda verrà automaticamente respinta e non potrà essere né riaperta né presentata istanza di revisione della decisione;
3. **RESPINTA:** in caso di rigetto della domanda, in quanto non conforme, è facoltà dell'azienda e/o del lavoratore e lavoratrice, proporre istanza di revisione della decisione, a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: presidenza@enfea.it.

Il Comitato Esecutivo verifica le pratiche lavorate, con la relativa documentazione a supporto, approvando per la liquidazione quelle accettate.

Il Comitato Esecutivo renderà comunque nota la decisione definitiva sulla istanza, dandone comunicazione all'azienda a mezzo posta elettronica certificata

Le prestazioni verranno erogate sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda, nei limiti della capienza delle risorse nell'ambito di quanto previsto all'art.4 secondo comma.

ART. 7 – LIQUIDAZIONE DEI SUSSIDI

La liquidazione dei sussidi avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'azienda indicato alla presentazione della domanda di sussidio, di norma entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Comitato Esecutivo.

L'azienda a propria cura, entro il mese successivo al ricevimento del bonifico si impegna a corrispondere al lavoratore e alla lavoratrice in busta paga – alla voce “integrazione ENFEA” – l'importo



ENTE BILATERALE CONFEDERALE CONFAPI CGIL CISL UIL

della prestazione per il cui trattamento fiscale si rinvia alle vigenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.

Per le prestazioni spettanti alle aziende gli importi sono erogati al netto della ritenuta fiscale del 4%, nei termini sopra indicati.

ART. 8– TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati per richiedere le prestazioni erogate da ENFEA conferiti dalle Aziende e/o dai loro consulenti autorizzati/incaricati nonché dai lavoratori, saranno trattati dall’Ente in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e nella normativa privacy nazionale, in misura adeguata, pertinente e limitata rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

ART. 9– DECORRENZA E DURATA

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2024 e sostituisce integralmente i Regolamenti precedenti. Si intende tacitamente rinnovato, salvo modifiche deliberate dall’Assemblea dell’ENFEA, su proposta del Comitato Esecutivo.

ART.10 – PUBBLICAZIONE

Con la pubblicazione sul sito istituzionale di ENFEA, il presente Regolamento si intende conosciuto.

Roma, 1 ottobre 2024